



CITTÀ DI ALESSANDRIA

Regolamento Comunale

Utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambito urbano

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 24.11.2016

Sommario

1. Premessa.....	
2. Finalità	
3. Ambito d'applicazione	
4. Obiettivi	
5. Definizioni	
6. Controllo delle attrezzature	
7. Interventi contro gli insetti e altri animali nocivi.....	
8. Utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambito urbano.....	
9. Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida	
10. Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida.....	
11. Aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	
12. Vigilanza.....	
13. Sanzioni.....	
14. Incompatibilità ed abrogazione di norme.....	
15. Norma finale	

1. PREMESSA

1. Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 22 gennaio 2014, è adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

2. FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale di Alessandria in conformità alla direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei fitosanitari), adotta il presente Regolamento per l'utilizzo dei fitofarmaci in ambito urbano, in accordo con quanto stabilito dal Piano d'Azione Nazionale (PAN) oltreché in conformità alle linee guida all'uso definite dalla Regione Piemonte, al fine di garantire l'implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.

2. Tali politiche, ai fini del presente Regolamento, devono assicurare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternative, quali, ad esempio, l'uso di mezzi meccanici, prodotti biocompatibili e prodotti a basso impatto.

3. AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il PAN prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole, quali le aree urbane frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, le strade, le ferrovie, le scuole, le sponde dei corpi idrici nei centri abitati. Più specificatamente, per aree urbane frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili sono da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, spazi ricreativi e tutte le loro aree di servizio, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici interne e in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, campi sportivi, aree cani, strutture pubbliche turistiche, percorsi salute, fitness, sentieri natura, alberate stradali, aiuole spartitraffico e rotonde, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

2. In accordo con quanto espresso nel precedente comma 1 del presente articolo, le prescrizioni regolamentari ivi previste sono da applicarsi su tutto il territorio comunale, con la sola esclusione degli ambiti agricoli così come precisati al successivo comma 4.

3. Sono quindi sottoposti alle norme previste nel presente Regolamento anche gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali (comprese le strade pubbliche, le piazze e gli spazi pubblici in generale), effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale o tramite terzi.

4. Sono invece da considerarsi esclusi dall'ambito di applicazione delle prescrizioni (di fare o di non fare) previste dal presente Regolamento, le azioni e le aree di seguito elencate poiché già rientranti nella sfera applicativa delle normative vigenti in altre materie (agricoltura, produzione alimentare, industriale, artigianale, ecc...), e cioè:

- a. gli interventi sulla vegetazione collegati con attività in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola;
- b. i vivai e gli orti;

- c. le coltivazioni arboree specializzate e semi-specializzate, quali impianti di origine esclusivamente artificiale disposti in pieno campo;
- d. i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno;
- e. ogni altra essenza arborea ed erbacea attinente all'attività agricola posta in zone definite agricole.

4. OBIETTIVI

1. In linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE e del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, le azioni disciplinate dal presente Regolamento rientrano nelle indicazioni proposte per raggiungere i seguenti obiettivi generali al fine di ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari:

- a. ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- b. promuovere l'applicazione della difesa integrata, delle pratiche biologiche e di altri approcci alternativi;
- c. proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
- d. conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi;
- e. salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili.

5. DEFINIZIONI

1. Trattamento fitosanitario

1.1. Ai sensi del presente Regolamento, per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con prodotti fitosanitari sia in ambito pubblico che privato, avente come finalità la prevenzione e/o la cura da avversità di origine biotica della vegetazione. Tali trattamenti sono finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

2. Disinfestazione

2.1. Sono riconducibili alla tipologia di intervento fitosanitario anche gli eventuali trattamenti di disinfestazione sul verde per il controllo di insetti nocivi.

3. Certificazione fitoiatrica

3.1. Tutti gli interventi effettuati in ambito pubblico da operatori o ditte specializzate, devono essere accompagnati da certificazione fitoiatrica, comprensiva delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti usati, dello stato dei luoghi e delle modalità di esecuzione. Tale certificato deve essere consegnato al committente che lo dovrà conservare per eventuali controlli da parte degli organismi preposti. In ambito privato devono essere utilizzati prodotti in regola con la normativa vigente e autorizzati allo scopo (prodotti registrati dal Ministero della Salute italiano) di cui deve essere conservata la relativa documentazione.

4. Lotta integrata

4.1. Gli interventi con il migliore rapporto efficacia/costo (ambientale ed economico) sono quelli effettuati col metodo della lotta integrata, che si esplica nell'integrazione di diversi metodi di lotta, compatibilmente con le esigenze tecniche ed ecologiche, ed è in grado di ottenere la massima copertura con il minor danno ambientale

6. CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE

1. Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è effettuato presso centri prova autorizzati dalla Regione Piemonte sulla base di linee guida definite in accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che, allo scopo, si avvale dell'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola (ENAMA), organismo di supporto tecnico.

2. Oltre al controllo funzionale periodico, gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione o taratura delle stesse attrezzature in modo da garantire la distribuzione della corretta quantità di miscela fitoiatrica, nonché il mantenimento della loro efficienza per ottenere un elevato livello di sicurezza a tutela della salute umana e dell'ambiente.

7. INTERVENTI CONTRO GLI INSETTI E ALTRI ANIMALI NOCIVI

1. Al fine di prevenire la diffusione di insetti nocivi di cui all'art. 5, comma 2.1, pericolosi per il verde pubblico e le piante oltreché per la salute delle persone e degli animali, sulle aree adibite a verde pubblico saranno effettuati monitoraggi visivi a cura del Servizio Tecnico Aree Verdi ovvero da imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale.

2. Accertata la presenza, nelle aree di competenza, l'operatore specializzato incaricato, interno o esterno, provvederà all'asportazione e alla distruzione dei nidi e dei focolai, ovvero all'esecuzione di interventi specifici con l'uso di prodotti fitosanitari consentiti dalla normativa vigente e secondo le indicazioni del presente Regolamento.

3. Fatto salvo quanto previsto in applicazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., e dei Decreti Ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, la Regione Piemonte può autorizzare trattamenti fitosanitari mirati al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.

4. Non rientrano inoltre nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi, ordinari programmati o straordinari, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfezioni, derattizzazioni e lotta alle zanzare e simili, avendosi per tali tipologie di interventi apposite e puntuali prescrizioni in specifici protocolli, contenti anche eventuali deroghe definite dalle Autorità Sanitarie competenti.

5. Ferme restando le misure previste ai commi precedenti del presente articolo, laddove possibile sono da preferire gli interventi di lotta biologica che prevedono la salvaguardia e l'incremento degli antagonisti naturali ovvero l'introduzione degli ausiliari con lanci stagionali.

8. UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AMBITO URBANO

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque utilizzi, per qualsiasi scopo, prodotti fitosanitari, in prossimità dei centri abitati, deve porre in essere ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità, il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

2. Sono da privilegiare le tecniche che prevedono l'utilizzo del diserbo meccanico e fisico, così come indicato all'art. 9, comma 2 del presente Regolamento, in tutti i casi in cui esso possa sostituire il diserbo chimico. In particolare occorre sostituire il diserbo chimico con il

diserbo meccanico sui cigli e le scarpate stradali e le sponde di corsi d'acqua adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione nonché nelle aree limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio lungo le strade e autostrade con annessi punti di ristoro, applicando opportune misure di gestione del sistema dei cigli stradali al fine di ridurre il più possibile l'attecchimento e la crescita delle malerbe (pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc...).

3. Relativamente al possibile utilizzo di diserbo chimico in aree verdi private (giardini non aventi natura di qualsivoglia attività produttiva esercitata per fini commerciali) e ubicate in ambito urbano (intendendosi compresi anche i sobborghi e loro frazioni), ferma restando ad ogni modo l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e perciò anche l'esclusione degli ambiti di cui all'art.3, comma 4, debbono essere osservati i seguenti protocolli comportamentali aggiuntivi:

- a. evitare il trattamento durante le ore calde della giornata;
- b. evitare il trattamento in presenza di vento;
- c. evitare fenomeni di deriva (sconfinamenti del trattamento al di fuori dell'area oggetto di trattamento);
- d. evitare l'avvicinamento all'area oggetto di trattamento per un periodo di tempo minimo non inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e qualora non sia presente tale indicazione, attenersi alle tempistiche previste dal successivo comma 10 del presente articolo;
- e. informare preventivamente del trattamento e in maniera congrua ai fini informativi del caso le proprietà confinanti con l'area oggetto di trattamento.

4. Qualora l'area verde privata oggetto di trattamento definita al precedente comma 3 del presente articolo sia sprovvista di recinzione ovvero quand'anche sia presente ma abbia caratteristiche tali da non risultare idonea a escludere in maniera completa l'accesso a persone e/o ad animali da affezione o anche il loro contatto fisico con le piante, i manti erbosi, ecc..., e/o gli altri eventuali oggetti/materiali interessati e/o coinvolti dal trattamento, sono altresì da osservarsi le disposizioni indicate al successivo comma 10 del presente articolo. Tale disposizione è valevole anche nel caso di area verde condominiale in ragione del possibile accesso alla stessa da parte di un ampio numero di persone.

5. Si deve assolutamente preferire l'utilizzo di metodi fisici rispetto a quelli chimici nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili della popolazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio).

6. Fra i prodotti impiegati, devono essere privilegiati quelli con caratteristiche di minima persistenza ambientale e che hanno intervalli di sicurezza il più breve possibile. Sono inoltre da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del Regolamento (CE) 889/2008. I prodotti fitosanitari utilizzabili in ambito urbano devono riportare in etichetta l'indicazione di impiego riferita in maniera specifica all'ambito extra agricolo, come ad esempio tappeti erbosi, prati ornamentali, parchi, viali e giardini pubblici, aree ed opere civili;

7. Sono assolutamente vietati i prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate, per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in categoria 1A e 1B.

8. In ambito urbano è fatto divieto di utilizzare formulari commerciali classificati come molto tossici, tossici e nocivi (riportanti sull'etichetta i simboli: T+; T; Xn), senza esplicite autorizzazioni per interventi ritenuti di importanza da parte della Regione (Osservatorio delle Malattie delle Piante). In caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008, tenendo altresì conto della nuova classificazione esistente a seguito all'adozione del nuovo sistema CLP (Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e delle loro miscele). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008;

9. Per trattamenti mediante endoterapia è possibile l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica e ferma restando l'esclusione delle sostanze che corrispondano alle indicazioni di cui al precedente comma 8 del presente articolo.

10. In tutti i casi consentiti di trattamento è fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli secondo il modello allegato al presente Regolamento, sul quale è indicata la sostanza attiva utilizzata, la data e lo scopo del trattamento, la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, qualora non presente, detto periodo di tempo di rientro deve essere di 48 ore. In relazione alla specifica situazione è da implementarsi un'eventuale delimitazione delle aree interessate. Ove possibile i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

11. Nelle aree interessate non possono comunque essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

12. Qualora il trattamento interessi un'area estesa/vasta, una strada, un viale, un quartiere o parte di esso, ovvero nei casi di deroga previsti dal presente Regolamento, almeno 7 giorni prima del trattamento sono pubblicati sul sito del Comune il tipo di prodotto utilizzato nonché l'ora e la data della prevista applicazione.

9. UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE ERBICIDA

1. In funzione del costante mantenimento di un efficace livello di tutela della salute pubblica e ferme restando tutte le altre disposizioni del presente Regolamento, in ambiente urbano l'Amministrazione Comunale si riserva di individuare ulteriormente e/o aggiornare a mezzo di specifici provvedimenti le aree di seguito indicate:

- a. le aree urbane dove il mezzo chimico ad azione erbicida è vietato: strade pubbliche/piazze e spazi pubblici in generale, cigli e scarpate stradali, sponde di corsi d'acqua adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, aree limitrofe a ponti e stazioni di servizio lungo strade e autostrade con annessi punti di ristoro, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici interne e in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, campi sportivi, aree cani, strutture pubbliche turistiche, percorsi salute, fitness, sentieri natura, alberate stradali, aiuole spartitraffico e rotonde, zone di interesse storico-artistico e paesaggi-

stico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio;

- b. le aree urbane dove il mezzo chimico ad azione erbicida può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi: aree verdi private ad uso giardino e per scopi non produttivi, cortili e aree di transito/parcheggio private di pertinenza di fabbricati non destinati ad uso agricolo ovvero ad uso commerciale, ferme restando l'esclusione delle zone già definite nel precedente punto a. del presente comma 1.

2. Il contenimento delle erbe infestanti nelle aree di cui ai punti a. e b. del comma 1 del presente articolo può essere effettuato con mezzi non chimici con le seguenti modalità esemplificative:

- a. pacciamatura (aiuole, filari), prestando attenzione alla scelta del materiale più idoneo;
- b. scerbatura manuale (aiuole, cordoli, superfici limitate);
- c. decespugliatore (cordoli, bordure, rifiniture). Sono da preferire le più moderne attrezzature elettriche;
- d. braccio meccanico con utensile trinciaturto (cigli e scarpate);
- e. attrezzature a spazzole rotanti (cordoli, marciapiedi);
- f. mezzi fisici, quali pirodiserbo, diserbo a vapore, schiuma vegetale calda.

3. L'uso di prodotti diserbanti è ammesso in deroga limitatamente agli ambiti dove le soluzioni alternative non risultano praticabili. In tutte le aree vanno considerati anche aspetti legati al decoro urbano e a situazioni specifiche quali la necessità di controllo di piante allergeniche. In tutti i casi in cui si ricorre al diserbo chimico deve essere ridotta al minimo la deriva, operando con ugelli appositi, con bassa pressione e con attrezzature schermate.

4. In caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionico, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

10. UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE FUNGICIDA, INSETTICIDA O ACARICIDA.

1. Sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica di cui all'allegato del Regolamento (CE) 889/08.

2. In ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionico, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio

R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;

3. È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.

11. AREE AGRICOLE ADIACENTI O PROSSIME A QUELLE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

1. Nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri. Non è necessario rispettare la distanza di sicurezza di 30 metri nel caso di utilizzo di atomizzatori a tunnel oppure qualora la coltura sia all'interno di un ambiente protetto, come ad esempio una serra chiusa. In qualsiasi caso, vige comunque l'obbligo di segnalazione preventiva del trattamento attraverso l'apposizione di cartelli secondo il modello allegato al presente Regolamento.

2. Le misure di contenimento della deriva sono:

a. per le Colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, altezza minima di 3 m;
- presenza di una barriera artificiale, altezza minima di 3 m;
- presenza di rete ombreggiante (es. rete antinsetto) fino a terra;
- adozione di sistemi di regolazione della direzione del flusso d'aria (es. convogliatori d'aria a torretta, manichette flessibili, deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- adozione di sistemi di regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per esclusione parziale di aria) in combinazione con ugelli
- antideriva ad iniezione d'aria;
- in alternativa utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) negli ultimi 20 m trattati, indirizzando la miscela esclusivamente verso l'interno dell'appezzamento;
- uso di coadiuvanti antideriva.

b. per le colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, altezza superiore di almeno 1 m rispetto alla coltura da trattare;
- presenza di una barriera artificiale, altezza superiore di almeno 1 m rispetto alla coltura da trattare;
- presenza di rete ombreggiante (es. rete antinsetto) fino a terra; utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;

- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva nonché dotate di ugello asimmetrico a fine barra;
- in alternativa utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) negli ultimi 20 m. trattati, indirizzando la miscela esclusivamente verso l'interno dell'appezzamento;
- uso di coadiuvanti antideriva. Per i diserbanti la distanza di sicurezza può essere ridotta a 10 m qualora vengano utilizzate irroratrici equipaggiate con manica d'aria oppure ugelli antideriva o una campana antideriva per applicazioni localizzate. Le barre devono essere dotate di ugello asimmetrico a fine barra.

3. La distribuzione dei prodotti fitosanitari con macchine irroratrici con sistema di distribuzione del tipo a cannone è vietata in prossimità di aree o di strutture frequentate dalla popolazione. Tali attrezzature possono quindi essere impiegate solo in aree distanti da zone urbane, abitative, industriali o residenziali e solamente nel caso di impossibilità ad intervenire con altri metodi/attrezzature. In ogni caso la distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solo in condizioni di vento tali da non comportare alcuna visibile deriva.

4. Gli utilizzatori professionali devono segnalare l'avvio di esecuzione dei trattamenti fitosanitari secondo le seguenti modalità:

- a. per le colture estensive e industriali: prima dell'inizio del trattamento e per tutta la durata dell'operazione, sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione, dovranno essere gli apposti cartelli secondo il modello allegato al presente Regolamento, uno all'inizio e uno alla fine;
- b. per le colture ortofrutticole e vite: prima dell'inizio dell'esecuzione dei trattamenti e per tutta la durata del periodo durante il quale vengono effettuati i trattamenti, devono essere apposti i cartelli secondo il modello allegato al presente Regolamento sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione.

5. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole prossime a plessi scolastici, asili nido, centri diurni per l'infanzia, parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura, fermi restando i limiti e le imposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture e in ogni caso tra le ore 19:00 e le ore 07:00.

6. Le attrezzature (irroratrici) per uso professionale e utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari devono essere sottoposte al controllo funzionale periodico presso i Centri Prova autorizzati secondo le tempistiche definite al paragrafo A.3 del PAN. Gli utilizzatori sono tenuti ad effettuare la manutenzione periodica e la corretta regolazione delle attrezzature in modo da garantirne l'efficienza e la sicurezza d'impiego. La regolazione deve essere effettuata in base alle caratteristiche del bersaglio con particolare attenzione al volume da utilizzare, alla direzione e alla velocità dell'aria prodotta dal ventilatore della macchina (se presente).

12. VIGILANZA

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento sono i pubblici ufficiali appartenenti al Settore Tecnico competente in materia di manutenzione e gestione del Verde Pubblico e gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale.

13. SANZIONI

1. Ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o normative di altra natura, le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite con il pagamento della sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 50,00 e un massimo di Euro 500,00 così come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unico Enti Locali), con possibilità di eseguire il pagamento in misura ridotta per un importo di Euro 150,00, da applicarsi secondo le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla quale si può applicare la sanzione accessoria della rimessa in pristino.

2. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. Per il verde privato si considera obbligata in solido alla proprietà la ditta esecutrice di interventi difformi dal presente Regolamento, da autorizzazioni, licenze, nulla osta, ovvero contrari alla buona regola dell'arte.

3. Ogni violazione al presente Regolamento deve essere accertata dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Municipale e dagli stessi formalmente contestata al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido.

14. INCOMPATIBILITÀ E ABROGAZIONE DI NORME

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme locali con esso incompatibili o in contrasto ed eventualmente contenute in altri Regolamenti o in ordinanze comunali.

15. NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti e particolarmente al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 *“Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150”*.

VIETATO L'ACCESSO



Trattamento fitosanitario mediante l'impiego di:

.....

Finalità del trattamento fitosanitario:

.....

Data e ora del trattamento:

Divieto di accesso fino alle ore del giorno